

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TITTI DE SIMONE**

Modifiche alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e delle edizioni d'arte originali

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGI! — La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni », aveva un carattere di controllo (e certo di censura) il cui spirito è stato ampiamente superato dalla nostra Costituzione e da altre norme che ne hanno svuotato il senso. Di questa legge resta in vigore, tuttavia, l'obbligo per ogni stampatore di depositare quattro esemplari alla prefettura, la quale ne trattiene uno (articolo 10): « (...) per l'adempimento delle funzioni di sua competenza e trasmette gli altri tre rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma ».

Un altro esemplare deve essere consegnato alla locale procura del Regno (attualmente della Repubblica).

Ora non v'è chi non veda una forte stonatura per quelle copie consegnate alla prefettura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla procura, le quali finiscono *sine cura* in depositi, non lette, non utilizzate. Spesso dunque finiscono per creare « carta » e non « cultura ».

Tanto più, pertanto, si rende necessaria una correzione alla citata legge n. 374 del 1939, quanto più certe edizioni, per esempio d'arte o di grafica d'arte, hanno per loro intrinseca natura e stampa un valore culturale e commerciale non indifferente. Pensare, inoltre, che delle edizioni d'arte possano finire non viste, non guardate, anche nelle biblioteche, fa davvero « male » alla cultura e a chi si prodiga, con il suo talento, per arricchirla nelle sue varie sfaccettature.

Da qui la presente proposta di legge, molto lineare e chiara nel suo obiettivo: ampliare, anche con l'arte, il nostro patrimonio pubblico bibliografico, sia con

l'obbligo verso la Biblioteca « Vittorio Emanuele II » di Roma, sia con la cessione dell'opera alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e ad una biblioteca regionale dietro pagamento di un contributo-spese, qualora queste ultime due la vogliano acquistare.

La richiesta da parte dello stampatore di una facile consultazione in biblioteca, possibilmente di una visione diretta, sarebbe un servizio reso agli utenti-lettori, i quali avrebbero così la possibilità di

fruire direttamente di un'opera d'arte frutto di due « mani d'artista » spesso inscindibili e indistinguibili: quella dell'incisore o pittore che sia e quella dello stampatore. E, nello stesso tempo, sarebbe un riconoscimento del lavoro dello stampatore, il più delle volte un artigiano (nel senso che è unico lavoratore della propria stamperia, al massimo coadiuvato da familiari) fortemente sostenuto dagli studi e dall'esperienza nel settore della stampa d'arte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Ogni stampatore ed editore, ad esclusione degli stampatori od editori, se del caso, della grafica d'arte o di multipli scultorei o di oggettistica numerati e firmati, per i quali valgono le disposizioni di cui all'articolo 2, hanno l'obbligo di consegnare per qualsivoglia loro stampato o pubblicazione tre esemplari di cui uno alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno ad una biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede. Sono comprese in questo obbligo le edizioni di libri e cartelle a sola stampa o con riproduzioni fotomeccaniche, denominate quadricromie, anche in edizioni di lusso a tiratura limitata, denominate strenne.

2. L'obbligo di cui al comma 1 comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma.

3. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione e distribuzione.

4. Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dall'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

5. Le biblioteche di cui al comma 1 devono, all'atto di ricevimento del volume, comunicare all'editore o stampatore, se del caso, a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, i dati della accessione ed i dati per la consultazione ».

ART. 2.

1. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, già sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le edizioni d'arte originali, come definite ai commi 3 e 4, devono essere spedite alla Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma in numero di una copia.

2. Lo stampatore, o editore, se del caso, deve comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti al comma 3 dell'articolo 1, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e ad una biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede, da individuare in ogni caso in quella di un comune con la maggiore presenza di stampatori ed editori d'arte e con una tradizione consolidata nel settore, l'avvenuta pubblicazione dell'edizione d'arte originale con l'indicazione dell'offerta dell'opera a queste due biblioteche a prezzo scontato comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a copertura delle spese vive.

3. Per l'edizione d'arte originale si intende:

a) l'edizione di singole stampe grafiche;

b) le edizioni di libri a tiratura limitata contenenti stampe originali numerate e firmate dall'autore, anche se solo nel *colophon*;

c) le cartelle con testi e grafiche originali;

d) le edizioni di multipli scultorei e di oggettistica, eseguiti in qualsiasi materiale, naturalmente numerati e firmati dall'artista.

4. L'edizione d'arte è, altresì, definita originale quando l'artista esegue direttamente la matrice in litografia, calcografia,

xilografia, serigrafia, eseguendo o facendo poi eseguire le copie da una stamperia.

5. La Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma, che riceve la copia per obbligo di legge dallo stampatore, deve, oltre che dargli comunicazione della collocazione come indicato all'articolo 1, comma 5, allestire un reparto dove le opere possano essere agevolmente consultate.

6. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la biblioteca regionale scelta dallo stampatore d'arte, o dall'editore, se del caso, possono acquistare l'opera entro un mese dalla comunicazione dello stampatore della avvenuta pubblicazione con l'indicazione del prezzo dell'opera stessa. Al ricevimento dell'opera la biblioteca deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i dati della accessione ed i dati per la consultazione ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016490